

# ASSOARMA

CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA

## STATUTO

### Art. 1

Il consiglio Nazionale Permanente delle associazioni d'Arma( ASSOARMA) - di seguito denominato "consiglio" - costituitosi in Roma in data 15 dicembre 1998 per Atto del Notaio Fulvio Lepore, n. 43 di repertorio, raccolta n. 7, è composto dai Presidenti nazionali delle Associazioni elencate nell'atto costitutivo predetto e di quelle che, in possesso dei requisiti di cui il successivo art. 2, vi aderiranno successivamente.

Il Consiglio ha sede in Roma, via Sforza 4.

### Art. 2

Il Consiglio è costituito da membri effettivi e membri aggregati.

Sono membri effettivi i Presidenti nazionali delle Associazioni che:

- abbiano personalità giuridica;
- siano inserite nell'elenco allegato al D.M. 5 agosto 1982 e successivi aggiornamenti;
- siano costituite prevalentemente da soci che abbiano prestato o prestino servizio nelle Forze Armate italiane o nei Corpi armati dello Stato;
- non siano derivazioni o duplicazioni di Associazioni già aderenti al Consiglio.

Sono membri aggregati i Presidenti nazionali delle Associazioni che abbiano personalità giuridica e che, pur non possedendo tutti i requisiti sopra elencati, perseguano, gli ideali peculiari delle Associazioni d' Arma.

### Art. 3

Il Consiglio ha finalità morali, è apolitico e apartitico; non persegue fini di lucro ed, operando nel rispetto delle autonomie statutarie delle singole Associazioni, persegue i seguenti scopi:

- coordinare le attività e sviluppare i rapporti interassociativi;
- rappresentare e sostenere, presso gli organi istituzionali, le istanze e le esigenze dell'associazionismo militare, con particolare riferimento alle problematiche di carattere generale mantenendo, in particolare, costanti rapporti con le Autorità militari;
- intervenire con priorità per:
  - la difesa dell'unità della Patria e dell'onore della Bandiera;
  - l'esaltazione e la difesa dei valori delle Tradizioni delle Forze Armate e la divulgazione della conoscenza dei loro compiti e impegni;
  - il rafforzamento dei naturali legami fra Paese e Forze Armate;
  - il culto della memoria dei Caduti in nome dell'Italia;
  - concorrere alla crescita morale e civile del Paese, partecipando alle attività sociali e umanitarie, con particolare attenzione per il volontario ed il servizio di difesa e protezione civile;
  - instaurare e mantenere rapporti con similari organizzazioni straniere regolarmente riconosciute;
  - attivare iniziative miranti alla tutela morale e materiale degli iscritti ai Solidazi aderenti.

Il Consiglio:

- si riunisce almeno quattro volte l'anno per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno predisposti secondo le modalità elencate al successivo art. 5 nonché, entro il primo quadrimestre di ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- esercita funzioni di guida e di indirizzo nei confronti dei Consigli periferici.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono vincolanti per le questioni relative agli scopi precedentemente indicati.

#### **Art. 4**

Il Consiglio, per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 si avvale di organi centrali e periferici.

Sono organi centrali:

- Il Presidente
- il Vice Presidente
- la Giunta Esecutiva
- il collegio dei Sindaci

Sono organi periferici i Consigli, riconosciuti da ASSOARMA, che si formano a livello locale, con autonomia organizzativa ed amministrativa.

#### **Art. 5**

La Giunta esecutiva è costituita da:

- Presidente
- Vice Presidente
- i Presidenti delle Associazioni nazionali della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- il Presidente, eletto dal Consiglio, di una delle altre Associazioni.

La Giunta si riunisce, di norma, una volta al mese, su convocazione del Presidente per:

- assicurare il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio, al quale riferisce;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
- redigere e diffondere i comunicati sulle attività del Consiglio.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consiglio, ne anima e ne dirige le attività; viene eletto fra i membri effettivi del Consiglio o fra quelli che ne abbiamo fatto parte.

Presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza. È nominato dal Consiglio tra i membri effettivi non facenti parte della Giunta secondo una turnazione semestrale stabilita dal Consiglio stesso.

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio tra gli iscritti ad un sodalizio aderente, su proposta del Presidente.

Egli è preposto alla gestione dell'Ufficio della Presidenza ed a tutte le attività finanziarie ed operative connesse con il funzionamento del Consiglio della cui amministrazione contabile è responsabile.

Partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

#### **Art. 6**

Il patrimonio del Consiglio è costituito da:

- i contributi dei Sodalizi aderenti nell'entità stabilita del Consiglio;
- eventuali contributi del Ministero della Difesa;
- eventuali elargizioni o donazioni.

#### **Art. 7**

Il collegio dei Sindaci è costituito da tre membri, nominati dal Consiglio fra gli iscritti ai Sodalizi aderenti.

Essi, dopo la nomina, eleggono il Proprio Presidente che partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio.

Il collegio dei Sindaci esamina la regolarità degli atti amministrativi del Consiglio e dei bilanci consuntivo e preventivo annuali.

A cura del Consiglio, copia dei bilanci annuali dello stesso devono essere trasmessi, per conoscenza, al Ministero della Difesa.

#### **Art. 8**

Tutte le cariche elettive – ad eccezione del Vice Presidente – hanno la durata di tre anni e non sono remunerate, a meno del rimborso spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi.

Gli eletti, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti una seconda volta.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede, nella prima riunione utile, alla elezione del sostituito.

#### **Art. 9**

Per essere ammessi al Consiglio i Sodalizi devono presentare domanda di ammissione corretta da:

- copia del verbale del proprio organo deliberante dal quale risulti l'accettazione del presente Statuto;
- copia aggiornata del proprio Statuto recante gli estremi del Decreto da approvazione e di quello di riconoscimento della personalità giuridica;
- copia del verbale di nomina o di elezione (o conferma) del Presidente in carica;
- dichiarazione del Presidente in carica nella quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente Statuto.

#### **Art. 10**

Eventuali modifiche al presente Statuto, stabilite dal Consiglio, devono essere sottoposte all'approvazione delle competenti Autorità.

#### **Art. 11**

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Regolamento interno di attuazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio.

#### **Art. 12**

Il Consiglio farà uso della Bandiera Nazionale avente le caratteristiche previste per le Associazioni d'Arma e recante un nastro azzurro con frangia d'oro con la scritta in oro "CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE – ASSOARMA".

#### **Art. 13**

In caso di scioglimento del Consiglio il patrimonio viene devoluto ad uno o più eventi di carattere militare che perseguono fini di assistenza e/o patriottici precisati nel Regolamento.

#### **Art.14**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle vigenti leggi dello Stato.

*Roma, 7 luglio 2003.*